

sponsabile per le lesioni verificatesi nel fabbricato di proprietà del suddetto condominio, liquidando i danni relativi in £.625.000, oltre gli eventuali danni successivi, l'Istituto stesso provvide a far eseguire, da parte di due valorosi tecnici, una perizia extra-giudiziale, al fine di confutare quella giudiziale.

La difesa dell'Istituto presentò quindi al Tribunale una memoria, resistendo, tanto in via di procedura, quanto in via di merito, alle domande del Condominio, ed insistendo nella domanda in garanzia proposta contro il costruttore Tonini.

Il Tribunale di Roma con sentenza del 1932, accolse le eccezioni pregiudiziali di natura procedurale dell'Istituto, ed ordinò la integrazione del giudizio nei rapporti con condomini non legalmente rappresentati.

Tale sentenza richiamò alla realtà i Condomini, poichè si rese necessario che tutti e non solo l'Avv. Gullotta, deus ex macchina della causa, avessero esatta cognizione del giudizio e deliberassero sul da fare.

Ne seguirono attriti gravissimi in seno al Condominio, processi penali ecc., e la parte più ragionevole dei condomini si accorse che persistere in domande eccessive contro l'Istituto significava la continuazione della lite con conseguenze imprevedibili.

I Condomini desiderosi di definire bonariamente la lite iniziarono fin dal 1933 trattative, ai fini di una transazione, e l'Istituto mantenne fermo il suo punto di vista, dichiarandosi disposto a transigere a condizioni eque, ma di intendere di resistere, in caso contrario, con ogni forza, contro le domande fondate sulla perizia giudiziale e contrarie ad ogni senso di equità e di diritto.

Un gruppo di Condomini, assistito anche dalla Federazione fra i proprietari edilizi (che ha dovuto intervenire nelle vivacissime sedute condominiali) ha dichiarato che il Condominio è disposto ad